



Allegato "A" alla Del. C.C. n. 37 del 28/06/2017

COMUNE DI VALDERICE

Provincia di Trapani

Servizio VII

Servizio I Politiche Sociali

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL "GARANTE DELLA PERSONA DISABILE".

ART. 1

Presso il Comune di Valderice è istituito l'Ufficio del "Garante della persona disabile" di cui alla L. 18 del 03/03/2009 e della L.R. 47 del 10/08/2012.

ART. 2

L'Ufficio del Garante della persona disabile è organo unipersonale scelto e nominato dal Sindaco tra una rosa di nomi proposti dalle associazioni rappresentative degli interessi dei disabili operanti nel territorio comunale.

La carica di Garante della persona disabile è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale o di Assessore o di Amministratore presso il Comune di Valderice.

ART. 3

L'incarico è a titolo gratuito ed ha durata triennale. E' rinnovabile per una sola volta.

ART. 4

Le funzioni di segreteria tecnica sono assicurate al Garante della persona disabile dagli uffici del Settore Servizi Sociali del Comune. Il relativo personale dovrà essere scelto sulla base di particolari attitudini mostrate verso la materia della disabilità.

ART. 5

Il Garante della persona disabile interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni, ove si lamentino disfunzioni e/o qualunque altro comportamento dal quale sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale al disabile, provenienti:

- Da un disabile, da un suo familiare, da un tutore o curatore amministratore di sostegno;
- Dall'associazione a cui risulta iscritto il disabile, o da una associazione avente lo scopo di promozione sociale della persona con disabilità;
- Da qualsiasi altro soggetto interessato.

In esito ai fatti lamentati, il Garante potrà rivolgere richieste di chiarimenti e di documenti agli uffici competenti, i quali sono tenuti a rispondere entro trenta giorni.

Il Garante comunica l'esito dell'attività svolta all'autore della segnalazione, all'ufficio interessato e per conoscenza al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 6

Il Garante, in collaborazione con gli Enti territoriali competenti e le Associazioni che operano nel campo della disabilità, promuove:

- attività diretta a sviluppare la conoscenza dell'handicap e dei mezzi di tutela attraverso le iniziative che ritiene più opportune;
- la diffusione di informazioni e buone pratiche atte a favorire l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;
- iniziative culturali, attività sportive e ricreative al fine di migliorare l'inserimento del disabile nel contesto sociale;
- la formulazione di proposte in ordine alla normativa esistente in materia di persone con disabilità.

Egli può inoltre:

- accedere agli Uffici pubblici e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione rese alle Persone disabili, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico, sotto il profilo dell'assenza di barriere architettoniche;
- suggerire indicazioni ai Responsabili dei settori del Comune, ai fini di una migliore organizzazione degli Uffici preposti all'erogazione dei servizi alla persona disabile.
- segnalare ai Responsabili delle strutture amministrative, criticità rilevate in tutte quelle attività d'istituto che riguardano la persona disabile, al fine di migliorare gli standards qualitativi dei servizi offerti dall'Ente Locale.

Collabora:

con il Garante regionale e nazionale;
con l'Amministrazione Comunale.

ART. 7

Ogni anno il Garante della persona disabile presenta una relazione sull'attività svolta al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 8

Il Sindaco relaziona annualmente per iscritto al Consiglio Comunale in ordine al funzionamento del Garante della persona disabile, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate, nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni che gli sono state inoltrate.

ART. 9

Il Garante della Persona disabile può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento, su decisione del Sindaco, qualora questi tenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere.